



COMUNE DI PATRICA

Via Plebiscito, 1 -03010 PATRICA - FR –
tel. 0775/222712
Cod. Fiscale 00 283 070 605

ORDINANZA N° 11 DEL 19.11.2020

"Divieto di esercizio di attività venatoria a tutela della pubblica incolumità e del rispetto dell'ordine pubblico in parte del territorio comunale"

IL SINDACO

Premesso che l'Area "Sentiero Natura" sito nel territorio di Patrica è un sentiero naturalistico di circa 5 ettari individuato all'interno della Macchia Resignano, che in questi anni l'Amministrazione Comunale, anche attraverso l'investimento di ingenti risorse, ha voluto valorizzare attribuendogli una valenza turistico- naturalistico tale da permettere l'accessibilità dello stesso in ogni periodo dell'anno;

Considerato che il suddetto Sentiero, a cui si accede attraverso tre ingressi contrassegnati e sui quali insistono tre bacheche che descrivono il percorso da seguire, risulta essere frequentato in maniera intensa e assidua da camminatori, ciclisti e da Associazioni equine presenti nel territorio di Patrica, per passeggiate con i cavalli e per lo svolgimento lezioni inerenti alle proprie attività;

Preso atto che all'interno del Sentiero Natura insistono aree pic-nic, sussiste la segnaletica turistica, vengono organizzate attività ludico-didattiche, ed esso è, inoltre, oggetto, nel corso della stagione, sia di interventi di manutenzione ordinaria programmata che di interventi di sistemazione di nuovi percorsi;

Rilevato che sono pervenuti al Protocollo dell'Ente reiterati esposti da parte di cittadini residenti o proprietari di fondi, di turisti, camminatori, associazioni, ciclisti i quali denunciano il rischio di eventuali incidenti nel corso della stagione venatoria e richiedono, alcun contempo, l'adozione di provvedimenti urgenti finalizzati ad inibire l'attività venatoria all'interno dell'Area "Sentiero Natura";

Verificata la sussistenza di un concreto pericolo per la privata e pubblica incolumità;

Ritenuto di intervenire con un provvedimento specifico volto a prevenire e reprimere tutti quei comportamenti che possano determinare gravi conseguenze per l'incolumità privata e pubblica dei cittadini e garantire l'ordine pubblico.

Preso atto del calendario venatorio regionale Stagione 2020/2021 e della Determinazione 26 maggio 2020, n. G06230 (pubblicata 11/06/2020 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO – N. 75 – Supplemento n. 2) – Piano di gestione della specie cinghiale (Sus scrofa) nell'Ambito Territoriale di Caccia FR2 – Prelievo in selezione stagione venatoria 2020-2021.

Ritenuto di individuare nell'ambito del Sentiero Natura le aree nelle quali, tenendo conto delle particolari condizioni del loro utilizzo per attività naturalistiche, sportive e ricreative in generale, in interazioni con il contesto ambientale circostante, è vietato esercitare l'attività venatoria;

Dato atto che l'apposizione del divieto di caccia, sopraindicato, non pregiudica l'esercizio dell'attività venatoria sul restante territorio comunale, sul quale insistono ampie zone a disposizione in cui esercitare liberamente tale attività;

Visti:

-la legge 11 Febbraio 1992 n. 157

-la l.r. n. 9 del 2017 (Disciplinare caccia al Cinghiale stagione venatoria 2020/2021 con il metodo della braccata e della girata)

- l'art. 54 comma 4 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n 267.

ORDINA

Per l'intero periodo previsto dalla Regione Lazio, il divieto dell'esercizio dell'attività venatoria all'interno dell'area "Sentiero Natura" e il confine comunale, come meglio delimitato nell'allegata planimetria che forma parte integrante del provvedimento con le seguenti modalità:

- L'esercizio venatorio, sia in forma vagante sia con appostamenti temporanei, è vietato in una fascia di larghezza di 50 mt a destra ed a sinistra dello stesso, ed in tale fascia è inoltre obbligatorio tenere il fucile scarico;
- Nelle zone adiacenti è vietato sparare in modo che la traiettoria di tiro attraversi il percorso stesso;
- È vietato attraversare il percorso e o camminare sullo stesso con fucile carico.

DISPONE

Il provvedimento è esecutivo dalla sua pubblicazione sull'Albo Pretorio on line del Comune di Patrica ed abbia validità fino alla conclusione della stagione venatoria 2020/2021;

Di dare la massima diffusione al presente provvedimento;

Il controllo del rispetto del provvedimento è effettuato ognuno per le proprie competenze, dall'Arma dei Carabinieri Nucleo Forestale, dagli Agenti della Polizia Provinciale, dalla Polizia Locale di Patrica;

Le eventuali violazioni sono perseguite con le sanzioni previste dalla vigente legislazione in materia di attività venatoria;

Il mancato rispetto della presente ordinanza costituisce violazione dell'Art. 650 c.p.

AVVERTE

Il Responsabile del procedimento è l'Ing. Davide Plomitallo, dirigente del settore Territorio ed Ambiente del Comune di Patrica con sede in Via Plebiscito, 1;

Contro il presente provvedimento è ammissibile ricorso gerarchico al Prefetto di Frosinone entro 30 gg dalla pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio, ovvero ricorso al Tar del Lazio entro 60 gg dalla compilazione, ovvero entro 120 gg ricorso straordinario al Capo dello Stato.

DISPONE

La presente ordinanza è resa nota alla cittadinanza in modo da assicurarne la più ampia conoscenza a tutti gli interessati mediante pubblici avvisi:

- Pubblicazione sul sito web del comune di Patrica;
- Pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;
- Affissione nei punti informativi del Comune.

Copia della presente ordinanza è inoltre inviata per quanto di competenza:

- Alla Prefettura di Frosinone;
- Al Comando di P.M.
- Al comando dei Carabinieri Nucleo Forestale di Ceccano;
- Alla Polizia Provinciale della Provincia di Frosinone;
- Alle Associazioni venatorie locali.

Il Sindaco
Lucio Fiordalisio
(firmato digitalmente)

